

Capitolo IV - Attività idonee

IV.1. Premessa

Ai sensi dell'art. 18.1 dello Statuto del SEBC, tutte le operazioni di finanziamento debbono essere effettuate a fronte di adeguate garanzie fornite dalle controparti sotto forma di trasferimenti di proprietà ovvero sotto forma di pegno.

Al fine di tutelare l'Eurosistema dal rischio di perdite nelle operazioni di politica monetaria e di credito infragiornaliero, di garantire condizioni concorrenziali uniformi alle controparti e di accrescere l'efficienza operativa e la trasparenza, le attività fornite in garanzia devono soddisfare particolari criteri per poter essere utilizzate (criteri di idoneità).

L'Eurosistema ha sviluppato un sistema di garanzie unitario valido per tutte le operazioni di credito. Tale sistema unitario (di seguito la lista unica) ha sostituito, a partire dal 1° gennaio 2007, il precedente sistema basato su due liste adottato all'inizio dell'Unione Monetaria.

La lista unica comprende due tipi di attività, negoziabili e non negoziabili. I criteri di idoneità delle due tipologie di attività, uniformi nell'area dell'euro, sono descritti nelle Regole per l'attuazione della politica monetaria e in altri atti normativi della BCE.

Tra i due tipi di attività non c'è alcuna distinzione per quanto concerne la loro qualità e idoneità a garantire le operazioni di politica monetaria (eccetto per le operazioni definitive, per le quali normalmente non sono utilizzate le attività non negoziabili) e il credito infragiornaliero dell'Eurosistema.

Tutte le attività idonee, ad eccezione dei depositi a tempo determinato, possono essere utilizzate tra paesi dell'area dell'euro; ciò comporta, ad esempio, che una controparte possa ricevere credito dalla Banca Centrale Nazionale dello Stato membro dove la controparte è insediata tramite il ricorso ad attività negoziabili detenute presso un altro Stato membro, o a prestiti il cui contratto sia disciplinato dalla legge di un altro Stato membro nel rispetto delle condizioni e dei criteri indicati in prosieguo, ovvero tramite il ricorso a strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei emessi e detenuti in un altro Stato membro la cui moneta è l'euro diverso da quello della BCN di appartenenza.

Per assicurare che i due tipi di attività soddisfino gli stessi standard creditizi, l'Eurosistema ha definito un quadro di riferimento per la valutazione della qualità creditizia (*Eurosystem Credit Assessment Framework* - di seguito ECAF).

L'ECAF si basa sulle seguenti fonti: istituzioni esterne specializzate nella valutazione del merito di credito (*External Credit Assessment Institutions*, di seguito ECAI), sistemi di valutazione interni delle Banche Centrali Nazionali (*In-house Credit Assessment Systems*, di seguito ICAS) e sistemi basati sui rating interni delle controparti (*Internal Ratings-Based systems*, di seguito IRB).. Nell'ambito di ciascuna fonte, esistono diversi sistemi idonei per la valutazione del credito.

L'ECAF prevede alcune regole comuni per la valutazione del merito di credito di tutte le attività idonee e regole specifiche per le attività negoziabili e per le attività non negoziabili.

I criteri di accettazione delle diverse fonti, il loro funzionamento, gli obblighi informativi a carico delle controparti e di eventuali soggetti terzi, nonché la verifica dei loro risultati, sono descritti in dettaglio nelle Regole per l'attuazione della politica monetaria.

L'elenco dell'insieme di ECAF e ICAS e loro fornitori accettati è pubblicato sul sito internet della BCE (www.ecb.int).

In aggiunta alle fonti ECAF e limitatamente prestiti conferiti nell'ambito delle misure temporanee di espansione delle garanzie nelle operazioni di credito dell'Eurosistema, la Banca d'Italia accetta come fonte di valutazione del merito di credito del debitore o del garante, fino al 31 marzo 2021, strumenti di rating fornitori terzi ("Rating Tool – di seguito RT").

L'elenco dei RT accettati e le relative condizioni di utilizzo sono pubblicati sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it).

L'Eurosistema si riserva il diritto di determinare, sulla scorta delle informazioni che ritenga rilevanti, se un'emissione, un emittente, un debitore o un garante soddisfano o meno i suoi requisiti in termini di elevati standard di credito e, sulla base di queste considerazioni, di rifiutare un'attività, limitarne l'uso o applicare scarti di garanzia aggiuntivi se necessario a tutelarsi adeguatamente dai rischi, in linea con l'articolo 18.1 dello Statuto del SEBC. Tali misure possono essere applicate a determinate controparti, in particolare se la qualità creditizia della controparte evidenzia un'elevata correlazione con la qualità creditizia delle attività presentate da essa in garanzia. Se il diniego è fondato su informazioni prudenziali trasmesse dalle controparti o dalle autorità di vigilanza, il loro uso deve essere strettamente commisurato e utile all'assolvimento dei compiti dell'Eurosistema per la conduzione della politica monetaria.

Dall'elenco delle attività negoziabili idonee possono essere escluse le attività emesse, emesse congiuntamente, gestite o garantite da controparti o soggetti con cui le stesse abbiano stretti legami sottoposti a misure di congelamento di fondi e/o ad altre misure che ne limitino l'utilizzo – imposte dall'Unione o da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 75 del Trattato – oppure nei cui confronti il Consiglio direttivo della BCE abbia emanato una decisione che ne sospenda, limiti o escluda l'accesso alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti dell'Eurosistema.

La Banca d'Italia si riserva in ogni caso il diritto di rifiutare o escludere prestiti idonei ai fini dell'ECAF, sulla base di importanti informazioni aggiuntive.

Dal punto di vista operativo, le attività idonee, negoziabili e non, sono costituite indistintamente a garanzia di tutte le operazioni di credito della controparte nei confronti dell'Eurosistema (gestione in pool). A tale scopo, a ciascuna controparte viene aperto un "conto pool" dalla Filiale di conto competente della Banca d'Italia, secondo le modalità definite dal documento "Sistema di gestione delle garanzie in pooling e dei depositi in titoli-Guida per gli operatori" (Guida CAT) disponibile sul sito internet della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it). Lo stesso documento disciplina le modalità di movimentazione (costituzione e ritiro) del pool¹ con attività negoziabili, nonché l'utilizzo e la rivalutazione dello stesso. Rimangono disciplinate nella presente Guida (cfr. Sezione seconda) le modalità di costituzione, modifica e ritiro dei prestiti a garanzia.

¹ La movimentazione del conto pool può avvenire, su decisione della controparte, anche tramite banca custode.

Sezione prima

IV.2. Le attività negoziabili

IV.2.1. Requisiti di idoneità

Si considerano idonee a garantire le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema le attività negoziabili conformi ai criteri di idoneità definiti nelle Regole per l'attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE.

La lista delle attività idonee negoziabili diverse da quelle di cui al successivo paragrafo IV.2.2. è pubblicata dalla BCE sul proprio sito internet (www.ecb.int) e aggiornata ogni giorno in cui è operativo il sistema TARGET2. Le attività negoziabili sono conferibili a garanzia delle operazioni di credito dell'Eurosistema solo in seguito alla loro pubblicazione nella suddetta lista.

La lista contiene informazioni sulle principali caratteristiche delle attività idonee quali, ad esempio, la data di emissione e di scadenza, il paese in cui sono depositate, il mercato di riferimento per il prezzo, la cedola e lo scarto di garanzia.

La Banca d'Italia valuta l'idoneità degli strumenti quotati nei mercati regolamentati italiani nonché in taluni mercati non regolamentati specificati dalla BCE ed elencati in un'apposita lista pubblicata sul sito internet (www.ecb.int). Tale valutazione viene effettuata soltanto una volta che le attività negoziabili siano state già quotate ovvero, per le attività non negoziabili, all'atto della presentazione delle stesse in Banca d'Italia. Pertanto, la Banca d'Italia non formula pareri alle controparti sull'idoneità degli strumenti prima della loro emissione.

IV.2.2. Le attività negoziabili prive di rating

Le attività negoziabili emesse o garantite da società non finanziarie² che soddisfano tutti i requisiti di idoneità ma sono prive di un rating fornito da un'ECAI per l'emissione, l'emittente o il garante, non sono incluse nella lista delle attività idonee negoziabili pubblicata dalla BCE sul proprio sito.

Tuttavia, il merito di credito delle citate attività può essere valutato sulla base di una fonte ECAF diversa dalle ECAI e contemplata per i prestiti. Il ricorso a tali fonti è consentito alle controparti rispondenti ai requisiti per la costituzione e l'utilizzo di prestiti che abbiano scelto, per valutare il merito di credito di debitori e/o garanti, una fonte ECAF diversa dalle ECAI (cfr. paragrafo IV.3.2.2.).

La controparte interessata a utilizzare questo tipo di attività nell'ambito di operazioni di politica monetaria con la Banca d'Italia deve contattare il Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie. Ad essa deve comunicare con e-mail indirizzata alla

² Per società non finanziarie si intendono i soggetti di cui al Regolamento (CE) n. 549/2013.

casella BI.COLLATERAL@bancaditalia.it l'identificativo dell'attività in questione nonché la fonte ECAF utilizzata e la corrispondente valutazione dell'emittente o garante.

Il Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie, verificato che la controparte abbia i requisiti per la costituzione e l'utilizzo dei prestiti e che sia stata autorizzata all'utilizzo della fonte ECAF indicata, comunica alla controparte la possibilità di utilizzare l'attività in questione.

Per l'utilizzo delle attività negoziabili prive di rating la controparte è tenuta a osservare le regole di tempestiva comunicazione delle informazioni relative al merito di credito degli emittenti/garanti, così come stabilite dall'ECAF per i prestiti.

La controparte può inviare una specifica richiesta per la valutazione di attività da parte dell'ICAS della Banca d'Italia. Tale richiesta deve essere inviata tramite e-mail indirizzata alle caselle: BI.COLLATERAL@bancaditalia.it e BI.ICAS@bancaditalia.it. La Banca d'Italia informa la controparte circa l'idoneità del debitore o del garante dell'attività per cui si richiede la valutazione o, in mancanza, del tempo necessario per produrre una valutazione. Qualora non sia possibile effettuare una valutazione a causa della mancanza dei dati necessari, la Banca d'Italia informa prontamente la controparte.

IV.2.3. Le attività negoziabili emesse da soggetti residenti nei paesi del G10 non appartenenti allo Spazio Economico Europeo³ (SEE)

La controparte che intende utilizzare attività idonee emesse da soggetti residenti nei paesi del G10 e non appartenenti allo SEE deve contattare il Servizio SDP della Banca d'Italia inviando una email alla casella funzionale IT.SECURITIES@bancaditalia.it, comunicare se sussistono adempimenti di natura fiscale e fornire la documentazione corrispondente⁴ (cfr. Guida CAT).

La controparte che intende utilizzare un'attività negoziabile emessa da soggetti residenti nei paesi del G10 non appartenenti allo SEE e **non inclusa nella lista delle attività idonee** deve contattare il Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie. Quest'ultima valuterà, in cooperazione con l'Eurosistema, se sussistono le condizioni per l'inserimento dell'attività nella lista e ne darà comunicazione alla controparte.

IV.2.4. Accettazione di garanzie non denominate in euro in date circostanze

In determinate situazioni il Consiglio direttivo della BCE può decidere che siano accettati come garanzie alcuni strumenti di debito negoziabili emessi dall'amministrazione centrale di un paese del G10 non appartenente all'area dell'euro e denominati nella rispettiva valuta nazionale.

Contestualmente a tale decisione sono precisati i criteri applicabili e, inoltre, vengono comunicate alle controparti le procedure da adottare per la selezione e la mobilitazione delle garanzie denominate in valuta estera, compresi le fonti e i principi di valutazione, le misure di controllo dei rischi e le procedure di regolamento.

³ Si tratta di Stati Uniti, Canada, Svizzera, Giappone.

⁴ Cfr. le "Condizioni generali di contratto per operazioni di politica monetaria" e il "Contratto quadro per l'anticipazione infragiornaliera".

In deroga alle disposizioni previste nelle Regole per l'attuazione della politica monetaria, tali attività possono essere depositate/registrate (emesse), detenute e regolate all'esterno del SEE, come menzionato in precedenza, possono essere denominate in valute diverse dall'euro e non devono presentare un valore della cedola che risulti in un flusso di cassa negativo.

Le attività del tipo di quelle considerate nel presente paragrafo per poter essere accettate in garanzia devono essere di proprietà della controparte. Pertanto, tali attività non saranno accettate in garanzia di operazioni di credito verso succursali o filiali della controparte avente sede in uno degli Stati considerati dal presente paragrafo ovvero con società appartenenti al medesimo gruppo della controparte stessa.

Nel caso in cui gli strumenti di debito di cui sopra siano materialmente consegnati da succursali o filiali della controparte avente sede legale in uno degli Stati considerati nel presente paragrafo ovvero da società appartenenti al medesimo gruppo della controparte stessa, si intende che tali entità, che dovranno preventivamente essere individuate, agiscano alla stregua di meri agenti della controparte medesima.

La costituzione di garanzie su attività del tipo di quelle considerate nel presente paragrafo non comporta in alcun modo rinuncia al regime di immunità applicabile ai beni detenuti dalla Banca d'Italia nei paesi considerati nel presente paragrafo.

IV.2.5. Regole per l'utilizzo delle attività negoziabili

Indipendentemente dal fatto che un'attività negoziabile soddisfi i criteri di idoneità, la Banca d'Italia non accetta in garanzia:

- attività negoziabili emesse o garantite dalla controparte o da qualsiasi altro soggetto con cui la stessa abbia stretti legami come definiti nelle Regole per l'attuazione della politica monetaria, salvo le eccezioni ivi previste, o in altri atti normativi della BCE;
- titoli garantiti da attività (*asset-backed securities*, ABS) quando la controparte (o una parte terza con cui essa abbia stretti legami) fornisca per l'attività copertura valutaria tramite un'apposita operazione, oppure assicuri sostegno di liquidità, così come definito nelle Regole per l'attuazione della politica monetaria;
- strumenti di debito non garantiti (*uncovered*) emessi dalla controparte o da soggetti con cui la stessa abbia stretti legami, quando siano interamente garantiti da uno o più enti del settore pubblico dello Spazio economico europeo che godano del potere di imposizione fiscale. Tali strumenti non possono essere utilizzati dalla controparte né direttamente né indirettamente, attraverso il loro inserimento nel pool di obbligazioni garantite emesse dalla stessa controparte o da soggetti con cui la stessa abbia stretti legami, fatta salva la facoltà del Consiglio direttivo di accordare deroghe eccezionali come previsto nelle Regole per l'attuazione della politica monetaria. Nei casi in cui la legislazione applicabile o il prospetto dell'emissione non escludano l'inserimento dei suddetti strumenti nel pool di obbligazioni garantite emesse dalla controparte o da soggetti con cui la stessa

abbia stretti legami, la Banca può condurre verifiche ad hoc al fine di accertare la conformità al divieto di utilizzo indiretto. In particolare:

- i. la Banca può ottenere regolari rapporti di sorveglianza che forniscano un quadro d'insieme delle attività comprese nel pool di obbligazioni garantite;
- ii. se i rapporti di sorveglianza non forniscono informazioni sufficienti ai fini della verifica in questione, la Banca può ottenere un'autocertificazione impegnativa con cui la controparte conferma che il pool di obbligazioni garantite non include i suddetti strumenti. L'autocertificazione deve essere firmata dal CEO, dal CFO o da un dirigente di pari grado della controparte, ovvero da un soggetto autorizzato a firmare per conto di costoro;
- iii. su base annuale, la Banca può ottenere dalla controparte una conferma *ex post* rilasciata da revisori esterni o da un *cover pool monitor* che il pool di obbligazioni garantite non includa i suddetti strumenti.

Se la controparte non fornisce l'autocertificazione e la conferma di cui rispettivamente ai punti ii e iii della presente disposizione, ove richieste dalla Banca, l'obbligazione garantita non può essere utilizzata a garanzia dalla stessa controparte.

- strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi o da altri soggetti con cui tali enti abbiano stretti legami in misura superiore al 2,5% del valore cauzionale totale delle attività utilizzate come garanzia dalla controparte medesima. Tale soglia non si applica: a) se il valore di detti strumenti non supera 50 milioni di euro in valore cauzionale; b) se detti strumenti sono garantiti da un ente del settore pubblico con potere di imposizione fiscale; c) se detti strumenti sono emessi da un'agenzia, una banca multilaterale di sviluppo o un'organizzazione internazionale, come definite nelle Regole per l'attuazione della politica monetaria. Se è stabilito uno stretto legame – come definito nelle Regole per l'attuazione della politica monetaria - o si verifica una fusione tra due o più emittenti di strumenti di debito non garantiti, la suddetta soglia si applica dopo sei mesi dalla data in cui lo stretto legame è stato stabilito o la fusione è divenuta efficace.

Gli strumenti di debito pubblico utilizzati in un'operazione di ricapitalizzazione in natura (*in-kind recapitalisation with public debt instruments*) di una controparte possono essere prestati in garanzia esclusivamente da tale controparte o da altre controparti con cui la medesima abbia stretti legami, come definiti nelle Regole per l'attuazione della politica monetaria, qualora l'Eurosistema ritenga che il livello di accesso al mercato dell'emittente sia adeguato, anche tenuto conto del ruolo svolto da tali strumenti nella ricapitalizzazione.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà di non accettare quali attività idonee in garanzia le seguenti attività negoziabili:

- strumenti di debito in scadenza nell'immediato futuro;
- strumenti di debito che prevedono un flusso di pagamento, ad esempio il pagamento di una cedola o di altri frutti, nell'immediato futuro.

In nessun caso ritenute fiscali, eventualmente operate sui proventi delle attività utilizzate a fronte di operazioni di politica monetaria, rimangono a carico della Banca d'Italia.

IV.2.6. Valutazione delle attività negoziabili da costituire in garanzia

Le attività negoziabili date a garanzia sono valutate dall'Eurosistema secondo i criteri contenuti nelle Regole per l'attuazione della politica monetaria.

IV.2.7. Misure per il controllo dei rischi

Al fine di tutelarsi dal rischio di perdite finanziarie nel caso in cui le attività sottostanti alle operazioni di politica monetaria debbano essere realizzate a seguito dell'inadempienza delle controparti, l'Eurosistema applica misure per il controllo dei rischi che sono descritte nelle Regole per l'attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE.

L'Eurosistema applica specifiche misure per il controllo dei rischi in relazione alle diverse tipologie di attività fornite dalle controparti. La BCE definisce le opportune misure per il controllo dei rischi sia per le attività idonee negoziabili, sia per quelle non negoziabili. Si tratta di misure armonizzate nell'area dell'euro allo scopo di assicurare condizioni uniformi, trasparenti e non discriminatorie per ogni tipo di attività idonea usata al suo interno.

Tra le misure di controllo dei rischi rientrano gli scarti di garanzia. La loro misura, uniforme nell'area dell'euro, varia a seconda delle caratteristiche delle attività.

Il valore delle attività negoziabili, determinato secondo quanto previsto dal paragrafo **IV.2.6.**, viene decurtato di una percentuale (scarto di garanzia o *haircut*), la cui misura riflette i rischi specifici connessi con le singole tipologie di attività. La misura degli scarti di garanzia applicati alle diverse categorie di attività negoziabili è determinata secondo le regole stabilite negli atti normativi della BCE.

L'Eurosistema si riserva il diritto di ricorrere a ulteriori misure per il controllo dei rischi, se necessario ad assicurare un'adeguata protezione in linea con l'articolo 18.1 dello Statuto del SEBC. Queste misure, che devono essere applicate in modo uniforme, trasparente e non discriminatorio, possono essere adottate anche per singole controparti, se richiesto al fine di assicurare tale protezione. Per ulteriori dettagli sull'utilizzo delle misure di controllo dei rischi si rimanda alle disposizioni previste dalle Regole per l'attuazione della politica monetaria o da altri atti normativi della BCE.

IV.2.8. Valutazione giornaliera del pool

La Banca d'Italia confronta giornalmente il valore, decurtato dello scarto di garanzia, del pool di garanzie (c.d. valore cauzionale⁵), con l'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi, aumentati/diminuiti degli interessi maturati (c.d. esposizione). Se gli interessi maturano a un tasso positivo, l'importo applicabile è aggiunto su base

⁵ Si noti che il valore cauzionale è pari alla somma del valore delle attività sia negoziabili che non negoziabili date a garanzia.

giornaliera al totale dell'importo in essere dell'operazione di finanziamento; se gli interessi maturano a un tasso negativo, l'importo applicabile è detratto su base giornaliera dal totale dell'importo in essere dell'operazione di finanziamento. Qualora il valore cauzionale risultante dalla valutazione sia inferiore all'entità dei finanziamenti da garantire, inclusi degli interessi maturati, la controparte viene contattata per la necessaria integrazione (cfr. Guida CAT su rivalutazione del pool).

IV.2.9. Utilizzo di attività negoziabili tra paesi dell'area dell'euro per le operazioni di politica monetaria

Le controparti dell'Eurosistema possono utilizzare attività idonee tra paesi dell'area dell'euro (c.d. *utilizzo cross-border*).

In particolare, le controparti insediate in Italia possono rivolgersi alla Banca d'Italia per ottenere credito a fronte di attività negoziabili idonee depositate in un altro Stato membro. Ciò è tecnicamente possibile utilizzando uno dei seguenti modelli:

- a) il modello basato su collegamenti idonei tra depositari centralizzati (c.d. *eligible links*, come definiti nella Guida CAT);
- b) il modello di banche centrali corrispondenti (*Correspondent Central Banking Model*, CCBM);
- c) il CCBM combinato con il sistema dei collegamenti idonei fra depositari centralizzati (c.d. *CCBM-eligible links*, come definiti nella Guida CAT);
- d) il CCBM per i servizi tri-party di gestione delle garanzie offerti dai depositari centrali esteri (c.d. *CCBM-tri-party*).

Per ulteriori dettagli operativi sul funzionamento di tali modelli, si rimanda alla Guida CAT.

IV.2.10. Utilizzo di strumenti di debito non negoziabili esteri garantiti da crediti idonei tra paesi dell'area dell'euro per le operazioni di politica monetaria

Le Controparti possono stanziare per l'utilizzo transfrontaliero attività idonee rappresentate dagli strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei in conformità alle procedure del CCBM.

Per le modalità operative da seguire ai fini della costituzione in garanzia e della restituzione di strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei depositati all'estero utilizzando il CCBM si veda la Guida CAT.

IV.2.11. Tariffe sulle operazioni di finanziamento a fronte di attività negoziabili estere depositate tramite la procedura CCBM

Per la tariffazione applicata all'utilizzo del CCBM si rinvia alla Guida CAT.

Sezione seconda

IV.3. Attività idonee non negoziabili

IV.3.1. Premessa

Nella lista unica delle attività idonee sono incluse quattro tipologie di attività non negoziabili: i depositi a tempo determinato delle controparti che accedono alle operazioni temporanee di fine tuning dell'Eurosistema, i prestiti, alcuni particolari strumenti di debito garantiti da mutui ipotecari emessi in altri paesi dell'area dell'euro (DGMR) e strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei. I requisiti di idoneità delle citate attività sono indicati nelle Regole per l'attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE.

Le attività non negoziabili possono essere utilizzate come garanzie in tutte le operazioni di politica monetaria di finanziamento e nel credito infragiornaliero dell'Eurosistema.

Non è prevista la pubblicazione della lista delle attività idonee non negoziabili né dell'elenco dei debitori/garanti idonei.

Le attività non negoziabili possono essere utilizzate su base transfrontaliera attraverso il modello delle banche centrali corrispondenti (CCBM), ad eccezione dei depositi a tempo determinato, per i quali è previsto esclusivamente l'uso domestico, come definito nelle Regole per l'attuazione della politica monetaria.

La Banca d'Italia non formula pareri alle controparti sull'idoneità dei prestiti prima della loro erogazione.

IV.3.1.1. Utilizzo dei depositi a tempo a garanzia delle operazioni di credito dell'Eurosistema

I depositi a tempo determinato delle controparti che accedono alle operazioni temporanee di fine tuning sono costituiti in pegno a garanzia delle operazioni di finanziamento. Il valore del pegno è contabilizzato sul conto pool della controparte. Per le banche abilitate all'anticipazione infragiornaliera si determinerà un immediato aumento della linea di credito (cfr. Guida CAT).

IV.3.2. Disciplina dei prestiti

IV.3.2.1. Requisiti di idoneità

Sono idonei i prestiti che rispondono ai criteri di idoneità nonché ai requisiti legali aggiuntivi, previsti ai fini della valida costituzione della garanzia, descritti nelle Regole per l'attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE.

Possono essere costituiti in garanzia prestiti idonei con capitale nominale residuo non inferiore a 30.000 euro, per i prestiti domestici⁶, e a 500.000 euro per i prestiti utilizzati su base transfrontaliera. Il capitale nominale residuo si riferisce all'importo del prestito al momento della costituzione della garanzia.

La Banca d'Italia non accetta in garanzia da una controparte prestiti idonei il cui debitore o garante sia un soggetto con cui la stessa abbia stretti legami, come definiti nelle Regole per l'attuazione della politica monetaria, salvo le eccezioni ivi previste, o in altri atti normativi della BCE.

I prestiti segnalati nelle categorie di censimento "rischi auto liquidanti" e "rischi a revoca" della Centrale dei rischi sono idonei qualora sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) il contratto di apertura della linea di credito preveda una scadenza definita;
- 2) il contratto di apertura della linea di credito, pur essendo a scadenza non definita, stabilisca un termine per il rimborso degli importi corrispondenti ai singoli utilizzi del credito accordato;
- 3) nel contratto di apertura della linea di credito siano contenute previsioni equivalenti a quelle, solo esemplificativamente riprodotte, nell'allegato 6.6 del "Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento".

IV.3.2.2. Requisiti per la costituzione e l'utilizzo di prestiti

Le controparti che intendono alimentare con prestiti il proprio conto pool presso la Banca d'Italia devono, oltre ad aver firmato il "Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento" (allegato 6):

- a) aver scelto la fonte e/o il sistema di valutazione della qualità creditizia tra quelli ammessi nell'ambito dell'ECAF (cfr. paragrafo **IV.3.2.4.**);
- b) aver fornito una dichiarazione sulle procedure interne utilizzate per la segnalazione in Banca d'Italia delle caratteristiche dei prestiti costituiti in garanzia. Tali procedure dovranno assicurare che il contenuto delle segnalazioni sui prestiti sia corretto e aggiornato. In presenza di terzi costituenti la controparte dovrà fornire la suddetta dichiarazione anche con riferimento alle procedure interne impiegate da tali soggetti (cfr. paragrafo **IV.3.2.3.**);
- c) aver depositato la documentazione necessaria al controllo della legittimazione dei soggetti autorizzati alla costituzione in pegno delle garanzie alla Banca d'Italia per le operazioni di cui alla presente sezione⁷.

Ai fini della costituzione e dell'utilizzo di prestiti, le controparti - e gli eventuali terzi datori di garanzia, cfr. paragrafo **IV.3.2.3.** - colloquiano, secondo le modalità di cui all'allegato 16, con una apposita applicazione presente in Banca d'Italia (ABACO)⁸ che consente la complessiva gestione dei prestiti.

⁶ Per prestiti domestici si intendono prestiti conferiti in garanzia da parte di una controparte stabilita in Italia il cui contratto sia regolato dalla legge italiana.

⁷ Per le analoghe fattispecie riguardanti eventuali terzi datori di garanzia cfr. paragrafo IV.3.2.3..

⁸ ABACO – Attivi Bancari Collateralizzati è la procedura della Banca d'Italia che gestisce i prestiti conferiti in garanzia.

Tutti i flussi informativi, relativi alla mobilitazione dei prestiti in garanzia (conferimento, modifica e ritiro) da e verso le controparti, transitano attraverso il portale web dedicato agli utenti ABACO (<https://abaco.bancaditalia.it/abaco-front-web/>).

Il Portale ABACO, oltre a veicolare le istruzioni inviate dalle controparti per la mobilitazione dei prestiti bancari, rende possibile visualizzare gli esiti elaborativi delle segnalazioni e offre funzionalità di inquiry sullo stato dei flussi stessi; le tipologie di istruzioni sono descritte nell'allegato 16.

Per connettersi al Portale ABACO è possibile utilizzare sia la modalità A2A (per le applicazioni) che quella U2A (per le persone fisiche). Le applicazioni A2A si connettono alla URL <https://abaco.bancaditalia.it/abaco-front-web/rest>; le persone fisiche si connettono tramite browser alla URL <https://abaco.bancaditalia.it/abaco-front-web/>)⁹.

Per accedere alle funzionalità del Portale ABACO ciascuna controparte deve preventivamente:

- d) designare uno o più Amministratori del Portale ABACO¹⁰;
- e) assicurarsi che ogni Amministratore del Portale ABACO designato sia dotato del certificato digitale CNS¹¹ e abbia completato la fase di *self-registration* collegandosi ai sistemi informatici della Banca d'Italia¹²;
- f) depositare presso la competente Filiale della Banca d'Italia la documentazione (cfr. allegato 16.ter), recante:
 - l'indicazione della modalità tecnica di connessione prescelta, A2A e/o U2A e
 - la nomina dell'Amministratore/degli Amministratori del Portale ABACO¹³.
- g) esclusivamente in caso di malfunzionamento del Portale ABACO, si utilizza il canale di comunicazione sostitutivo SWIFT, previo scambio delle chiavi di crittografia con la Banca d'Italia.

L'accesso alle funzionalità del Portale ABACO avviene previa validazione da parte della Banca d'Italia della *self-registration* dell'Amministratore/degli Amministratori del Portale ABACO.

L'Amministratore del Portale gestisce gli accessi al portale ABACO. L'accesso al Portale è consentito agli utenti incaricati dalle controparti e muniti di certificato di firma digitale (CNS)¹⁴.

⁹ Per la descrizione delle modalità tecniche di connessione (A2A e U2A), cfr. Manuale Utente Portale ABACO.

¹⁰ La controparte può designare come Amministratore/i del Portale ABACO anche soggetti esterni alla propria azienda (ad es. consulenti o società di servizi).

¹¹ Il certificato digitale CNS (Carta Nazionale dei Servizi) è un dispositivo che contiene un "certificato digitale" di autenticazione personale e deve essere rilasciato da un ente certificatore accreditato.

¹² Gli utenti saranno reindirizzati alla pagina web di self registration accedendo agli indirizzi: <https://abaco.bancaditalia.it/> o <https://rbauth.bancaditalia.it/>. Per finalizzare l'operazione occorre aver inserito nel lettore il certificato digitale CNS

¹³ L'Amministratore o gli Amministratori designati dalla controparte sono abilitati anche alla gestione delle utenze dei terzi datori nel caso in cui le attività di gestione dei prestiti e di comunicazione con la Banca d'Italia non siano accentrate presso la controparte,

¹⁴ Gli utenti, muniti del proprio CNS, sono tenuti ad eseguire in autonomia la self-registration.

L'Amministratore abilita gli utenti assegnando loro i ruoli tramite le funzionalità rese disponibili sul portale web RBAUTH (<https://rbauth.bancaditalia.it/rbauth-wf-web/>) secondo quanto descritto nel Manuale Utente Portale ABACO. L'Amministratore del Portale ABACO è altresì tenuto a disabilitare tempestivamente gli utenti che cessino dai ruoli assegnati e a far prendere visione agli utenti del Manuale Utente Portale ABACO.

Non è pertanto ammesso l'utilizzo del canale SWIFT come strumento ordinario di colloquio tra la controparte e la procedura ABACO.

La controparte dovrà fare richiesta di effettuazione di test tecnici di collegamento con la Banca d'Italia per entrambi i suddetti canali di comunicazione (Portale ABACO e SWIFT). La richiesta, da indirizzare al Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie, dovrà indicare il nominativo di riferimento, il numero di telefono e la data a partire dalla quale la controparte è disponibile ad effettuare le prove tecniche di collegamento.

La documentazione di cui ai punti a), b), c) ed f) dovrà essere fornita alla Filiale competente della Banca d'Italia.

La Filiale competente verifica la completezza e la correttezza della documentazione ricevuta e, in caso negativo, contatta la controparte per le opportune integrazioni e rettifiche.

Il Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie verifica la documentazione ricevuta dalla Filiale e provvede ad effettuare i test tecnici.

In caso di esito positivo delle verifiche e dei test tecnici, il Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie ne informa la Filiale della Banca d'Italia per il seguito di competenza e il Servizio SDP. Il Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie, informato dalla Filiale del completamento dell'iter, iscrive la controparte nelle anagrafi ABACO.

IV.3.2.3 Costituzione di prestiti in garanzia da parte di soggetti terzi

Una controparte abilitata a costituire prestiti in garanzia può valersi anche di prestiti erogati da terzi purché siano banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del TUB che abbiano stipulato con la controparte un contratto conforme al fac-simile di cui all'allegato 6.3, e siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti b), c), d), e), f) e g) del paragrafo **IV.3.2.2.**

La controparte comunica alla Filiale competente la denominazione dei terzi datori di pegno trasmettendo una dichiarazione conforme a quella riportata nell'allegato 6.4. La controparte trasmette altresì alla Filiale competente:

- a) copia dei contratti stipulati con i terzi (cfr. allegato 6.3);
- b) l'elenco dei terzi che costituiranno garanzie a suo favore, comprensivo dei relativi recapiti, inclusi l'indirizzo di posta elettronica e il numero di fax;
- c) una propria dichiarazione concernente l'adeguatezza delle procedure interne del terzo (cfr. punto b) del paragrafo **IV.3.2.2.**), o, nel caso in cui le attività connesse all'utilizzo dei prestiti a garanzia siano accentrate presso la controparte, una dichiarazione concernente tale occorrenza.

Il Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie verifica la documentazione ricevuta e provvede ad effettuare i test tecnici di collegamento tra il terzo datore e la Banca d'Italia nel caso in cui le attività di gestione dei prestiti e di comunicazione con la Banca d'Italia non siano accentrate presso la controparte. In caso di esito positivo, il Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie iscrive il terzo costituente nelle anagrafi ABACO e ne informa le Filiali competenti per la controparte e per il terzo costituente.

La Filiale competente per la controparte informa quest'ultima dell'accettazione della richiesta in merito all'utilizzo di un soggetto terzo come costituente di prestiti in garanzia per suo conto.

Nel caso in cui le comunicazioni con la Banca d'Italia per la costituzione dei prestiti in garanzia siano scambiate con il terzo datore (e non siano quindi accentrate presso la controparte), quest'ultimo potrà operare in base al contratto stipulato con la controparte previa presentazione - presso la Filiale per esso competente - della documentazione necessaria a controllare la legittimazione dei soggetti che effettueranno comunicazioni alla Banca d'Italia per le operazioni di cui alla presente sezione.

Di seguito sono denominati "costituenti" i soggetti, controparti o terzi, che possono costituire prestiti in garanzia.

La costituzione e l'utilizzo di prestiti erogati da terzi sono effettuati nell'osservanza delle condizioni e degli obblighi previsti dal "Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento".

IV.3.2.4 Scelta della fonte per la valutazione del merito di credito dei debitori e/o garanti

La controparte sceglie la fonte (e, se previsto, il sistema) per la valutazione del merito di credito dei debitori e/o garanti dei prestiti tra quelle ECAF previste dalle Regole per l'attuazione della politica monetaria e quelle accettate dalla Banca d'Italia nell'ambito delle misure temporanee di espansione delle garanzie nelle operazioni di credito dell'Eurosistema (cfr. paragrafo **IV.4.2.**). A tale fine, essa presenta alla Filiale competente il modulo di cui all'allegato 18 "Scelta della fonte/sistema di valutazione del merito di credito", firmato dal legale rappresentante (cfr. paragrafo **IV.3.2.2.**).

Relativamente alla selezione della fonte o sistema, si fa presente che:

- il modulo di cui sopra viene compilato anche per la richiesta di utilizzo di una fonte e/o sistema supplementari e per modificare le fonti e/o sistemi;
- la fonte e/o il sistema scelti dalla controparte hanno effetto anche per la valutazione del merito di credito di debitori e garanti dei prestiti costituiti in garanzia a favore della controparte da soggetti terzi (cfr. paragrafo **IV.3.2.3.**);
- al modulo di scelta della fonte dovrà essere allegata l'eventuale documentazione aggiuntiva indicata per ciascuna fonte al paragrafo **IV.3.2.4.1.**

Nel caso in cui manchi parte dell'informazione richiesta, la Filiale competente contatta la controparte affinché la documentazione sia opportunamente integrata.

Se i controlli si concludono positivamente la Banca d'Italia comunica alla controparte l'accettazione della richiesta indicando la data di inizio e le restrizioni per l'utilizzo della nuova fonte o del nuovo sistema.

IV.3.2.4.1. Disposizioni specifiche per le fonti ECAF

ECAI: La controparte non deve produrre alcuna documentazione aggiuntiva rispetto a quella indicata nel paragrafo IV.3.2.4..

IRB: La controparte che sceglie di valutare il merito di credito con il sistema IRB deve allegare al modulo di richiesta di cui all'allegato 18, firmato dal legale rappresentante, la seguente documentazione:

- a) copia della decisione dell'Autorità di vigilanza bancaria competente dell'UE, che autorizza la controparte all'utilizzo del sistema IRB, insieme alle condizioni specifiche per tale utilizzo;
- b) copia di una valutazione aggiornata dell'IRB effettuata dall'Autorità di vigilanza che tenga conto delle informazioni disponibili con riferimento a tutte le questioni rilevanti per l'uso del sistema IRB ai fini della valutazione delle garanzie e a quelle relative ai dati utilizzati ai fini del processo di monitoraggio della *performance* dell'ECAF;
- c) informazioni sulle modifiche al sistema IRB raccomandate o richieste dall'Autorità di Vigilanza, con l'indicazione della data entro la quale esse devono essere realizzate;
- d) informazioni sull'approccio seguito per l'assegnazione delle probabilità di default (PD) ai debitori e sulle scale di rating utilizzate ai fini della determinazione delle classi di rating idonee;
- e) copia della versione più recente dell'informazione che la controparte pubblica in ottemperanza ai requisiti di disciplina di mercato previsti dal terzo Pilastro dello schema di regolamentazione di riferimento di Basilea III, alla Direttiva 2013/36/EU e al Regolamento (EU) N 575/2013, ovvero indicazione dell'indirizzo internet dove è disponibile tale informativa;
- f) denominazione e indirizzo delle Autorità di vigilanza bancaria competente e della società di revisione esterna incaricata della certificazione del bilancio;
- g) informazioni sui tassi di default osservati con riferimento al proprio sistema IRB nei cinque anni precedenti la richiesta di utilizzo ai fini ECAF. Qualora l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza all'utilizzo del sistema IRB ai fini di regolamentazione prudenziale sia intervenuta durante tali 5 anni, le informazioni devono partire dalla data di tale ultima autorizzazione. Tali informazioni devono essere fornite secondo le modalità descritte al paragrafo IV.3.2.10.3 - Sezione Controlli sugli IRB - con riferimento al monitoraggio annuale della performance.

La documentazione di cui ai punti a), b) e c) può non essere presentata se l'Autorità di Vigilanza bancaria competente è la Banca d'Italia. Il Servizio Gestione rischi finanziari (GER) informa l'Autorità di vigilanza bancaria competente (la Vigilanza, se è competente la Banca d'Italia) e, se pertinente, la società di revisione esterna incaricata della certificazione del bilancio della controparte dell'intenzione di quest'ultima di utilizzare il proprio IRB ai fini ECAF.

Tali previsioni si applicano a tutte le controparti appartenenti al medesimo gruppo bancario che intendono utilizzare un sistema IRB, indipendentemente dal loro status (capogruppo, controllata, filiale) e a prescindere dal fatto che l'approvazione del sistema

IRB sia stata autorizzata dalla Vigilanza della Banca d'Italia, dalla BCE o dall'Autorità di Vigilanza competente del paese di appartenenza della capogruppo.

IV.3.2.4.2. Prestiti con debitore o garante del settore pubblico

Per la valutazione dello standard creditizio dei prestiti, quando il relativo debitore o garante è **ente del settore pubblico (di seguito, ESP)**, si applicano le regole previste dalle Regole per l'attuazione della politica monetaria.

IV.3.2.5. Alimentazione del conto pool della controparte con prestiti

Il costituente che intende offrire alla Banca d'Italia un prestito in garanzia dovrà colloquiare con la Banca d'Italia:

- a) utilizzando il Portale ABACO;
- b) o, in caso di malfunzionamento del Portale ABACO, tramite il canale SWIFT.

La costituzione di nuovi prestiti in garanzia avviene attraverso apposita segnalazione (cfr. paragrafo **IV.3.2.5.1.**) contenente tutte le caratteristiche del prestito. Una segnalazione dovrà essere effettuata anche qualora si intendano modificare una o più caratteristiche di un prestito già costituito in pegno (cfr. paragrafo **IV.3.2.5.2.**) o si intenda procedere allo svincolo (cfr. paragrafo **IV.3.2.5.3.**). Fatte salve alcune particolarità proprie di ciascun canale di comunicazione, le regole per la compilazione delle segnalazioni, relativamente alla sintassi e alla tipologia/numero dei campi da compilare, sono identiche per entrambi i canali di comunicazione, Portale ABACO /SWIFT (cfr. Allegato 16.1 "Contenuto delle segnalazioni").

IV.3.2.5.1 Costituzione di nuovi prestiti in garanzia

a) Colloquio attraverso il Portale ABACO: Il costituente che intenda offrire alla Banca d'Italia un prestito in garanzia dovrà inviare la segnalazione di costituzione di un nuovo prestito tramite le funzionalità di invio disponibili sul Portale ABACO. Il contenuto della segnalazione e le istruzioni per la compilazione dei *files* delle segnalazioni sono riportate nell'allegato 16.1 mentre il tracciato della segnalazione è riportato nell'allegato 16.3. Ai fini della costituzione di nuovi prestiti in garanzia ciascuna segnalazione deve essere firmata digitalmente.

Dal momento dell'invio della segnalazione nel Portale ABACO, la controparte potrà, attraverso i propri operatori in base ai ruoli attribuiti internamente, monitorare tutto l'iter del flusso informativo inviato. La procedura attribuisce ad ogni segnalazione un identificativo che ne consente la tracciatura in ogni fase del processo di comunicazione.

.

Successivamente il mittente riceverà un messaggio di "esito verifica formale" con cui viene comunicato l'esito delle verifiche formali effettuate sulle segnalazioni presenti nel messaggio di costituzione di nuovi prestiti (cfr. allegato 16.4).

Dopo i controlli formali, il Servizio OPM – Divisione Gestione delle garanzie valuterà la sussistenza dei requisiti di idoneità. Conclusa tale valutazione, il mittente riceverà attraverso il Portale una informativa di “esito del trattamento di una segnalazione” (cfr. allegato 16. 5), con cui viene comunicata al costituente l'accettazione o, in caso di mancanza dei requisiti di idoneità, la non accettazione del prestito.

b) Colloquio tramite SWIFT: Soltanto in caso di malfunzionamento del Portale ABACO, il costituente che intende offrire alla Banca d'Italia un prestito in garanzia potrà utilizzare il canale di comunicazione SWIFT. A tal fine dovrà inviare la richiesta di costituzione tramite fax, firmato dal legale rappresentante o da altra persona legittimata a effettuare l'operazione, alla Filiale competente. Il fac-simile del fax da inviare e le informazioni sulle caratteristiche dei prestiti contenute nelle segnalazioni allegate al fax sono riportate nell'allegato 16.1 “Contenuto della segnalazione”.

Il costituente deve anticipare con messaggio SWIFT MT 599, inviato alla Banca d'Italia, Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie, il contenuto della segnalazione inviata via fax alla Filiale. Il tracciato del messaggio SWIFT MT 599 è contenuto nell'allegato 16.3.

Nel caso in cui la segnalazione inviata via SWIFT sia non corretta o non completa, il Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie informa il costituente per le opportune rettifiche/integrazioni.

Dopo i controlli formali, il Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie valuta la sussistenza dei requisiti di idoneità. In caso negativo, il Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie segnala al costituente, con messaggio SWIFT MT 599, che il prestito non può essere costituito in garanzia.

Se i dati del messaggio SWIFT MT 599 e quelli segnalati via fax dal costituente non coincidono, il Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie contatta il costituente per le necessarie verifiche e le conseguenti segnalazioni di rettifica.

Se i controlli svolti dal Servizio RFP – Divisione Regolamento operazioni di politica monetaria si concludono positivamente quest'ultima comunica formalmente al costituente l'accettazione dell'offerta di costituzione in garanzia tramite fax, conforme all'allegato 16.9, e con messaggio SWIFT MT 599.

Successivamente alla costituzione in garanzia viene determinato il valore cauzionale del prestito (cfr. paragrafo IV.3.2.6.). I valori cauzionali dei prestiti accettati in garanzia concorrono a determinare il valore cauzionale complessivo del pool di garanzie intestato alla controparte (per il funzionamento del pool si veda la Guida CAT).

IV.3.2.5.2. Modifiche dati per prestiti già segnalati

Ogni variazione da apportare ai dati di un prestito già costituito in garanzia deve essere comunicata dal costituente la garanzia inviando una segnalazione di modifica, al più presto e comunque entro le ore 13:00 del giorno successivo a quello in cui le variazioni sono avvenute. Devono essere comunicati, tra l'altro, i rimborsi anche non previsti o parziali di capitale, le variazioni del merito di credito del debitore o del garante, le modifiche della tipologia di tasso etc..

a) Colloquio attraverso il Portale ABACO: La segnalazione di modifica deve contenere l'identificativo del prestito cui si riferisce, assegnato dalla Banca d'Italia, e solo le informazioni che il costituente intende modificare rispetto alla segnalazione con cui il prestito è stato costituito in garanzia.

Il contenuto della segnalazione e le istruzioni per la compilazione dei file delle segnalazioni sono riportate nell'allegato 16.1 mentre il tracciato della segnalazione è riportato nell'allegato 16.6. Ai fini della modifica dei dati sui prestiti già costituiti in garanzia la relativa segnalazione non deve essere firmata digitalmente.

In seguito all'invio del messaggio, il mittente riceverà un messaggio di "esito verifica formale" con cui viene comunicato l'esito delle verifiche formali effettuate sulle segnalazioni presenti nel messaggio di modifica ricevuto (cfr. allegato 16.4).

Sulla base dei nuovi dati il Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie verifica se per il prestito continuano a sussistere i requisiti di idoneità. Se il prestito risulta non più idoneo il mittente riceverà un messaggio di "esito del trattamento di una segnalazione" (cfr. allegato 16.5) con cui si comunica la non stanziabilità del prestito che verrà escluso dal pool di garanzie intestato alla controparte.

Relativamente agli effetti dello svincolo del prestito sul pool di garanzie della controparte, si veda la Guida CAT.

Se il prestito continua ad essere idoneo, il mittente riceverà un messaggio di "esito del trattamento di una segnalazione" (cfr. allegato 16. 5) con cui si comunica che la modifica è stata accettata.

b) Colloquio tramite SWIFT: Soltanto in caso di malfunzionamento del Portale ABACO , ogni variazione sui prestiti segnalati deve essere comunicata dal costituente la garanzia alla Banca d'Italia, Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie, con messaggio SWIFT MT 599, conforme all'allegato 16.6.

La segnalazione di modifica deve contenere l'identificativo del prestito cui si riferisce, assegnato dalla Banca d'Italia, e solo le informazioni che il costituente intende modificare rispetto alla segnalazione con cui il prestito è stato costituito in garanzia, integrata dalle successive modifiche.

In caso di segnalazione formalmente non corretta o incompleta il costituente viene tempestivamente contattato dal Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie perché sia ripetuta la segnalazione.

Sulla base dei nuovi dati il Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie verifica se per il prestito continuano a sussistere i requisiti di idoneità.

Se il prestito risulta non più idoneo il Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie comunica tempestivamente con messaggio SWIFT MT 599, che il prestito verrà escluso dal novero delle garanzie. Il Servizio RFP – Divisione Regolamento operazioni di politica monetaria, procede all'esclusione del prestito dal pool e comunica formalmente al costituente, tramite fax, i motivi dell'esclusione.

Relativamente agli effetti della perdita di idoneità del prestito sul pool di garanzie della controparte si veda la Guida CAT.

Se il prestito continua a essere idoneo, la segnalazione di modifica può essere elaborata (cfr. paragrafo IV.3.2.7).

IV.3.2.5.3. Ritiro del prestito

a) **Colloquio attraverso il Portale ABACO.** Il costituente che intende svincolare un prestito costituito in garanzia deve inviare una segnalazione di ritiro di un prestito. Il contenuto della segnalazione e le istruzioni per la compilazione dei file delle segnalazioni sono contenute nell'allegato 16.1 mentre il tracciato della stessa è riportato nell'allegato 16.7. Ai fini del ritiro di un prestito dal pool intestato alla controparte la relativa segnalazione deve essere firmata digitalmente.

Lo svincolo del prestito è effettuato se il valore che residua del pool intestato alla controparte è sufficiente a garantire i finanziamenti in essere.

b) **Colloquio tramite SWIFT. Soltanto in caso di malfunzionamento del Portale ABACO**, il costituente che intende svincolare un prestito costituito in garanzia deve utilizzare il canale SWIFT. A tal fine dovrà inviare la richiesta di svincolo tramite fax, firmato dal legale rappresentante o da altra persona abilitata a effettuare l'operazione, alla Filiale competente secondo il fac-simile contenuto nell'allegato 16.1 e con messaggio SWIFT MT 599, inviato alla Banca d'Italia, Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie, il cui tracciato è riportato nell'allegato 16.7.

Nel caso emergano difformità tra i dati del messaggio SWIFT MT 599 inseriti nella procedura ABACO e quelli segnalati dal costituente con fax alla Filiale, il Servizio OPM - Divisione Gestione garanzie contatta il costituente per le necessarie verifiche e le conseguenti segnalazioni di rettifica.

La riduzione è effettuata se il valore complessivo del pool intestato alla controparte che residua è sufficiente a garantire i finanziamenti in essere.

In questo caso, il Servizio RFP – Divisione Regolamento operazioni di politica monetaria, comunica formalmente al costituente l'avvenuto svincolo, tramite fax conforme all'allegato 16.14, nonché con messaggio SWIFT MT 599.

Se, per effetto della richiesta di svincolo del prestito, il valore cauzionale del pool residuo della controparte diventa inferiore al controvalore dei finanziamenti in essere, il prestito non viene svincolato e il Servizio RFP – Divisione Regolamento operazioni di politica monetaria ne dà comunicazione al costituente. Una volta assicurato un sufficiente valore del pool di garanzie, il prestito viene svincolato e il Servizio RFP – Divisione Regolamento operazioni di politica monetaria ne dà conferma al costituente.

Il costituente deve senza ritardo chiedere lo svincolo del prestito costituito in garanzia al verificarsi di fatti che rendano il prestito non più idoneo.

In ogni caso la Banca d'Italia esclude il prestito dal pool quando sono venuti meno i requisiti di idoneità dello stesso nonché quando, sulla base di informazioni che ritenga rilevanti, valuta che il prestito non soddisfi i requisiti dell'Eurosistema in termini di standard di credito, dandone comunicazione formale e motivata al costituente.

IV.3.2.6. Valutazione dei prestiti e misure per il controllo dei rischi

I prestiti idonei sui quali è costituito pegno sono valutati in base al criterio del capitale nominale in essere.

Al valore nominale residuo del prestito viene applicato uno scarto di garanzia la cui misura dipende dalla vita residua del prestito, dalla tipologia di tasso e dalla qualità creditizia. La misura degli scarti di garanzia applicati ai prestiti è determinata secondo le regole stabilite negli atti normativi della BCE adottati in materia.

La valutazione dei prestiti costituiti come valida garanzia in una data giornata operativa viene effettuata automaticamente dalla procedura ABACO alla chiusura della giornata operativa con effetto per il giorno successivo. Dopo la valutazione i prestiti confluiscono nel pool di garanzie intestato alla controparte.

All'inizio della giornata lavorativa antecedente la scadenza del prestito il valore cauzionale di questo è posto pari a zero.

IV.3.2.7. Regolamento delle partite generate da ABACO per aggiornamenti anagrafici e per rivalutazione del pool

Le variazioni dell'anagrafe prestiti quali l'inserimento di un nuovo prestito, le variazioni del capitale nominale residuo, il suo ritiro, nonché la valutazione periodica del valore cauzionale dei prestiti danno luogo a "partite" da regolare. Le partite vengono generate dalla procedura per il regolamento dopo che le fasi di riscontro si sono concluse positivamente.

Le partite che comportano una riduzione del valore cauzionale del pool di garanzie della controparte (ad esempio, ritiro di prestiti, rimborso per scadenza, rimborsi totali o parziali prima della scadenza, perdita di stanziabilità del prestito) possono non avere esito positivo. In questo caso si rimanda alla disciplina sulle diminuzioni del valore cauzionale del pool contenuta nella Guida CAT.

IV.3.2.8. Costituzione di prestiti su base transfrontaliera

Le controparti dell'Eurosistema possono utilizzare prestiti anche su base transfrontaliera tramite il modello delle banche centrali corrispondenti (CCBM). Tale modello, applicato ai prestiti, si basa sulla costituzione della garanzia da parte del costituente presso la banca centrale corrispondente (*Correspondent central bank*, di seguito CCB) come individuata ai sensi degli "*users requirements del CCBM*". La CCB agisce in nome e per conto della Banca centrale nel cui paese è insediata la controparte (*Home Central Bank*, di seguito BCN home). Le due banche centrali comunicano attraverso messaggi SWIFT standard oltre che mediante altri mezzi di comunicazione (Cebamail, e-mail, fax e telefono). Inoltre, le BCN dell'Eurosistema potrebbero essere chiamate a fornire assistenza alla BCN home in determinate situazioni non strettamente rientranti nel CCBM (*Assisting Central Bank*, di seguito ACB).

La Banca d'Italia può, nell'ambito del CCBM, svolgere i seguenti ruoli:

1. **BCN home:** le controparti insediate in Italia possono rivolgersi alla Banca d'Italia per ottenere credito a fronte di prestiti governati da una legge dell'area dell'euro diversa da quella italiana;
2. **CCB:** le controparti insediate in un paese dell'area dell'euro possono ottenere credito dalla propria Banca centrale costituendo in garanzia presso la Banca d'Italia prestiti governati dalla legge italiana;
3. **ACB:** le controparti insediate in un paese dell'area dell'euro possono ottenere credito

dalla propria Banca centrale costituendo in garanzia prestiti governati dalla legislazione del proprio paese ma il cui debitore/garante è residente in Italia.

Per utilizzare i prestiti su base transfrontaliera le controparti devono soddisfare i seguenti requisiti tecnico-giuridici:

- aver accettato le specifiche condizioni legali e tecniche stabilite dalla CCB, disponibili sul sito internet della stessa;
- fornire la lista delle firme autorizzate alla CCB, direttamente o tramite la propria BCN home;
- comunicare alla CCB le informazioni richieste per la valida costituzione della garanzia secondo le procedure utilizzate dalla CCB;
- condurre test con la CCB relativamente alle suddette procedure.

1. La Banca d'Italia agisce come BCN home

La controparte insediata in Italia che intende avvalersi di una garanzia, rappresentata da un prestito governato dalla legislazione di un altro paese dell'area dell'euro deve osservare le disposizioni normative e operative stabilite dalla Banca centrale corrispondente, rese disponibili sul sito della stessa.

La CCB, dopo aver ricevuto la segnalazione di costituzione del prestito, rilascia al costituente (ovvero la controparte o il soggetto terzo che costituisce la garanzia in suo favore) i numeri identificativi del prestito, del debitore e dell'eventuale garante.

Tali numeri identificativi dovranno essere utilizzati nella comunicazione inviata dal costituente alla Banca d'Italia, Servizio OPM - Divisione Gestione garanzie, con la segnalazione per la costituzione di un nuovo prestito o, in caso di malfunzionamento del Portale ABACO, tramite un messaggio SWIFT MT 599. Il contenuto della segnalazione e le istruzioni per la compilazione dei messaggi Portale ABACO /SWIFT sono riportate nell'allegato 16.1 mentre il tracciato della segnalazione per la costituzione di un nuovo prestito, uguale per entrambi i canali di comunicazione, è riportato nell'allegato 16.3.

La Banca d'Italia invia alla CCB un messaggio SWIFT MT 540 di "consegna della garanzia". La CCB, effettuati i controlli di competenza sul prestito offerto in garanzia, provvede a costituire una valida garanzia sullo stesso a favore della Banca d'Italia; successivamente, ne dà comunicazione con messaggio SWIFT MT 544 alla Banca d'Italia indicando anche gli elementi necessari alla valutazione del prestito.

Il costituente che deve comunicare **modifiche** nelle caratteristiche di un prestito offerto in garanzia su base transfrontaliera, effettuerà la relativa comunicazione alla CCB, con le modalità da quest'ultima richieste. La CCB a sua volta informerà la Banca d'Italia secondo quanto previsto per il CCBM (tramite messaggio SWIFT MT 564). Quando la modifica riguarda il rimborso anticipato del prestito il costituente deve effettuare la relativa segnalazione di ritiro anche alla Banca d'Italia con una segnalazione che transita nel Portale ABACO o, in caso di malfunzionamento del Portale ABACO, con messaggio SWIFT MT599. Il contenuto della segnalazione e le istruzioni per la compilazione dei file delle segnalazioni sono riportate nell'allegato 16.1 mentre il tracciato della segnalazione è riportato nell'allegato 16.6.

Il costituente che voglia chiedere il **ritiro** di un prestito transfrontaliero, effettuerà una comunicazione alla Banca d'Italia con una segnalazione che transita nel Portale ABACO o, in caso di malfunzionamento del canale Portale ABACO, con messaggio SWIFT MT599. Il contenuto della segnalazione e le istruzioni per la compilazione dei file delle segnalazioni sono riportate nell'allegato 16.1 mentre il tracciato della segnalazione è riportato nell'allegato 16.7.

Alla ricezione del messaggio di ritiro, la Banca d'Italia verifica la possibilità di ridurre il valore cauzionale del pool del valore corrispondente al prestito da ritirare (cfr. par. **IV.3.2.5.3.**). Effettuata tale riduzione, la Banca d'Italia richiede con messaggio SWIFT MT 542 alla CCB lo svincolo della garanzia sul prestito. La CCB procede quindi a svincolare la garanzia sul prestito a favore della Banca d'Italia e ne invia conferma via messaggio SWIFT MT 546.

2. La Banca d'Italia agisce come CCB

Adempimenti preliminari: La controparte estera che intende costituire in garanzia presso la Banca d'Italia in favore della BCN home un prestito governato dalla legge italiana deve preliminarmente accreditarsi presso la Banca d'Italia. A tal fine essa deve:

- fornire gli elementi che la identificano quali la denominazione, il codice MFI, il BIC code, l'indirizzo, i nominativi e gli specimen di firma delle persone autorizzate ad effettuare comunicazioni sui prestiti verso la Banca d'Italia, i riferimenti delle persone da contattare, la fonte/il sistema ECAF prescelti. Tali informazioni dovranno essere comunicate anche per gli eventuali soggetti terzi che costituiscano la garanzia a favore delle controparti estere. L'insieme di queste informazioni dovranno essere spedite via e-mail alla casella BI.COLLATERAL@bancaditalia.it. La procedura descritta dovrà essere seguita per comunicare qualsiasi variazione intervenuta sulle informazioni trasmesse.
- condurre test con la Banca d'Italia, Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie per le procedure di scambio delle informazioni.

La Banca d'Italia si coordina con la BCN Home della controparte estera per verificare le firme e la fonte/sistema ECAF prescelti. La Banca d'Italia contatta la controparte se le informazioni dalla stessa trasmesse non corrispondono a quelle di cui dispone la BCN home.

Costituzione in garanzia del prestito: Il costituente (ovvero la controparte o il soggetto terzo che costituisce la garanzia in suo favore) che intende offrire alla Banca d'Italia un prestito in garanzia deve farne richiesta con apposita segnalazione.

La segnalazione di costituzione, firmata da una delle persone autorizzate (vedi sopra), deve essere inviata utilizzando, nel caso di eroganti di controparti estere con sede legale in Italia, il Portale ABACO o, in caso di malfunzionamento di quest'ultimo, il canale SWIFT oppure, qualora la costituzione sia fatta direttamente dalla controparte estera, utilizzando il canale SWIFT. Nel caso di utilizzo del canale SWIFT, occorre inviare la segnalazione anche tramite fax alla Banca d'Italia, Servizio RFP – Divisione Regolamento operazioni di politica monetaria (0039-06-4792.3056). Il fax deve contenere le informazioni relative al prestito, come previste nell'allegato 16.1 "Contenuto della segnalazione".

La Banca d'Italia, Servizio RFP – Divisione Regolamento operazioni di politica monetaria verifica la regolarità delle firme (presenti sul fax ricevuto nel caso di comunicazione tramite SWIFT o quelle digitali nel caso di comunicazione tramite il Portale ABACO), confrontandole con quelle acquisite al momento dell'accreditamento. In caso di incoerenza il costituente viene informato del fatto che la segnalazione di costituzione non può essere accettata.

Il contenuto e le istruzioni per la compilazione del messaggio sono riportate nell'allegato 16.1 "Contenuto della segnalazione", mentre il tracciato dello stesso è riportato nell'allegato 16.3. Nella segnalazione i codici del debitore e dell'eventuale garante devono essere compilati sulla base delle indicazioni previste nel suddetto allegato 16.1.

Alla ricezione della segnalazione, il Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie effettua i controlli sulla completezza e correttezza delle informazioni ricevute.

Nel caso in cui i controlli abbiano esito positivo, il Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie inserisce i dati del prestito nelle anagrafi ABACO, comunica al costituente, al Servizio RFP – Divisione Regolamento operazioni di politica monetaria e al Servizio Sistema dei pagamenti (SDP) - Divisione Servizi di pagamento e di corrispondenza con strumento preventivamente concordato, tipicamente una e-mail, il numero identificativo del prestito e eventuali altre informazioni relative al debitore/garante; se la segnalazione è inesatta o incompleta, contatta tempestivamente il costituente.

Il costituente effettua una richiesta di mobilitazione alla BCN home, con le modalità dalla stessa previste, utilizzando i numeri identificativi del prestito e del debitore/garante.

La BCN home invia alla Banca d'Italia, Servizio SDP - Divisione Servizi di pagamento e di corrispondenza, un messaggio SWIFT MT 540 di "consegna della garanzia" a cui segue un messaggio SWIFT MT 544 di risposta.

Se il prestito non risponde ai requisiti di idoneità, la Banca d'Italia, Servizio RFP – Divisione Regolamento operazioni di politica monetaria comunica al costituente, con lo stesso canale di comunicazione da questi utilizzato al momento dell'invio della segnalazione (RDVI/SWIFT), che il prestito non può essere costituito in garanzia. Analoga informativa viene inviata alla BCN home secondo quanto previsto dal CCBM.

Nel caso emergano difformità tra i dati del messaggio SWIFT MT 599 e quelli segnalati dalla controparte via fax, il Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie contatta il costituente per le necessarie verifiche e le conseguenti segnalazioni di rettifica.

Se i controlli svolti dal Servizio RFP – Divisione Regolamento operazioni di politica monetaria si concludono positivamente, quest'ultima comunica formalmente al costituente l'accettazione dell'offerta di costituzione in garanzia utilizzando lo stesso canale di comunicazione utilizzato dal costituente. Nel caso di risposta a mezzo del canale SWIFT, insieme al messaggio MT599 viene trasmesso anche un messaggio fax, conforme all'allegato 16.10.

Il prestito costituito in garanzia può pertanto essere utilizzato dalla controparte estera, a fronte di operazioni di finanziamento con la BCN home. La Banca d'Italia, Servizio SDP - Divisione Servizi di pagamento e corrispondenza, invierà giornalmente alla BCN Home un messaggio SWIFT MT535 di estratto conto.

Variazioni nelle caratteristiche dei prestiti: Ogni variazione dei dati relativi ai prestiti costituiti in garanzia deve essere comunicata dal costituente alla Banca d'Italia, Servizio OPM - Divisione gestione delle garanzie utilizzando, nel caso di eroganti di controparti estere con sede legale in Italia, il Portale ABACO o, in caso di malfunzionamento di quest'ultimo, il canale SWIFT oppure, qualora la costituzione sia stata fatta direttamente dalla controparte estera, il canale SWIFT al più presto possibile e comunque entro le ore 13:00 del giorno successivo a quello in cui le variazioni sono avvenute. Il contenuto e le istruzioni per la compilazione del messaggio sono riportate nell'allegato 16.1 "Contenuto della segnalazione", mentre il tracciato dello stesso è riportato nell'allegato 16.6.

Devono essere comunicati, tra l'altro, i rimborsi anche non previsti o parziali di capitale, le variazioni del merito di credito del debitore o del garante, le modifiche della tipologia di tasso etc.

La segnalazione di modifica deve contenere l'identificativo del prestito cui si riferisce, assegnato dalla Banca d'Italia, e solo le informazioni che il costituente intende modificare rispetto alla segnalazione con cui il prestito è stato costituito in garanzia,.

In caso di segnalazione formalmente non corretta o incompleta il costituente viene tempestivamente contattato dal Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie perché sia ripetuta la segnalazione.

Il servizio SDP - Divisione Servizi di pagamento e di corrispondenza, informato dal servizio OPM – Divisione Gestione delle garanzie, invia alla BCN home un messaggio SWIFT MT 564 per informarla della richiesta di modifica ricevuta dalla controparte estera.

Sulla base dei nuovi dati il Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie verifica se il prestito continua ad essere stanziabile. Se il prestito risulta non più idoneo il Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie ne dà comunicazione al costituente tramite lo stesso canale da quest'ultimo utilizzato (Portale ABACO o SWIFT MT 599) e alla BCN home affinché quest'ultima richieda lo svincolo del prestito (vedi sotto, Ritiro del prestito).

Se il controllo sull'idoneità del prestito e la fase di riscontro si sono concluse positivamente, la segnalazione di modifica può essere attuata.

Ritiro del prestito: Il costituente che voglia chiedere il ritiro di un prestito costituito in garanzia, invia al Servizio OPM – Divisione Gestione delle garanzie una segnalazione di ritiro del prestito utilizzando, in caso di erogante di controparte estera con sede legale in Italia, il Portale ABACO o, in caso di malfunzionamento di quest'ultimo, il canale SWIFT. In entrambi i casi il messaggio è conforme agli allegati 16.1 e 16.7. Nel caso del messaggio SWIFT il costituente invia al Servizio RFP – Divisione Regolamento operazioni di politica monetaria un fax conforme al facsimile contenuto nell'allegato 16.1. Nello stesso tempo deve inviare una comunicazione alla BCN Home con le modalità indicate dalla stessa.

La BCN Home invia alla Banca d'Italia, Servizio SDP – Divisione Servizi di pagamento e di corrispondenza, un messaggio SWIFT MT 542 di "restituzione della garanzia" a cui seguirà un messaggio SWIFT MT 546 di risposta.

La Banca d'Italia, Servizio RFP – Divisione Regolamento operazioni di politica monetaria comunica formalmente al costituente l'avvenuto svincolo tramite il Portale ABACO oppure con un fax conforme all'allegato 16.1 e con messaggio SWIFT MT 599.

3. La Banca d'Italia agisce come ACB

Qualora una BCN dell'area dell'euro necessiti del supporto della Banca d'Italia per la costituzione di una valida garanzia su prestiti governati dalla propria legislazione e

- concessi a debitori residenti in Italia ovvero
- garantiti da soggetti residenti in Italia ovvero
- presentati da controparti la cui casa madre è insediata in Italia,

la Banca d'Italia, ricevuta richiesta in tal senso dalla BCN home, conduce le necessarie verifiche.

IV.3.2.9. Tariffe

La Banca d'Italia non applica commissioni alla costituzione in garanzia o sull'utilizzo di prestiti domestici. Tale decisione può essere rivista anche in base alle decisioni che verranno prese dall'Eurosistema.

Per la costituzione in garanzia e l'utilizzo di prestiti governati da una legge diversa da quella italiana tramite CCBM valgono le previsioni relative alle attività negoziabili contenute nella Guida CAT. In particolare, quanto previsto per specie titolo si applica ai singoli prestiti.

IV.3.2.10. I controlli

IV.3.2.10.1. Aspetti generali

La Banca d'Italia ha la facoltà di verificare, anche su base periodica e campionaria, l'esistenza dei prestiti costituiti in garanzia, la sussistenza dei criteri di idoneità dei medesimi e la conformità delle loro caratteristiche a quelle segnalate. La Banca d'Italia, inoltre, può verificare, anche su base periodica, la rispondenza dei sistemi di valutazione del credito prescelti dalla controparte ai fini ECAF ai requisiti di idoneità previsti dall'Eurosistema.

La controparte è tenuta a fornire alla Banca d'Italia ogni informazione rilevante che riguardi prestiti costituiti da essa o da eventuali terzi in suo favore. In particolare, la controparte deve conservare per almeno cinque anni evidenza documentale per ricostruire i criteri che hanno presieduto all'individuazione del numero di debitori idonei, nonché le inadempienze relative agli stessi. La controparte fornirà la documentazione richiesta alla Banca d'Italia o alla società di revisione esterna da essa incaricata.

IV.3.2.10.2. Controlli sui prestiti

In conformità alle disposizioni stabilite dall'Eurosistema, la Banca d'Italia:

- a) effettua verifiche una tantum, anche in loco, per accertare se le procedure

interne usate dalla controparte o dagli eventuali terzi costituenti per la gestione e la trasmissione delle informazioni sui prestiti sono idonei ad assicurare segnalazioni esatte e tempestive; la Banca d'Italia può effettuare una nuova verifica una tantum in caso di cambiamenti significativi apportati a tali procedure;

b) verifica l'esistenza e le caratteristiche dei prestiti costituiti a garanzia sulla base di:

1. una dichiarazione della controparte da effettuarsi su base trimestrale;
2. controlli di coerenza con i dati della Centrale dei Rischi;
3. controlli campionari di natura documentale.

1. Dichiarazione della controparte da effettuarsi su base trimestrale.

La controparte invia con cadenza trimestrale alla Filiale competente della Banca d'Italia e al Servizio OPM – Divisione Gestione delle garanzie una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante (cfr. facsimile riportato nell'allegato 16 quater) con la quale attesta e conferma: i) l'esistenza di tutti i prestiti conferiti a garanzia nel corso del trimestre di riferimento; ii) la loro rispondenza ai criteri di idoneità previsti dall'Eurosistema; iii) la non contemporanea costituzione in garanzia a favore di soggetti terzi; iv) l'impegno a non utilizzarli come garanzia a favore di eventuali soggetti terzi; v) l'impegno a comunicare alla Banca ogni variazione o rettifica dei dati relativi ai prestiti costituiti in garanzia, ai sensi dell'art. 23 del Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento.

La dichiarazione dovrà pervenire tramite PEC entro l'ultima giornata operativa del mese successivo al trimestre di riferimento.

2. Controlli di coerenza con i dati della Centrale dei rischi.

La Banca d'Italia verifica periodicamente la coerenza dei dati segnalati dal costituente i prestiti con le informazioni presenti nella Centrale dei Rischi. Tale controllo viene effettuato dal Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie che provvede a contattare il costituente per eventuali richieste di chiarimento in merito alle difformità riscontrate.

3. Controlli campionari di natura documentale.

La Banca d'Italia periodicamente individua un campione di prestiti da sottoporre a verifica.

La Filiale competente richiederà alle controparti interessate di inviare, entro il termine indicato nella richiesta, copia dei contratti di concessione dei prestiti, della documentazione relativa all'erogazione degli stessi ed eventuali informazioni aggiuntive richieste.

La controparte è tenuta a rispondere anche per le richieste aventi ad oggetto i prestiti costituiti a suo favore da terzi.

La Banca d'Italia può richiedere alla società di revisione esterna incaricata di certificare il bilancio di verificare l'esistenza e le caratteristiche, ad una certa data, dei prestiti oggetto della richiesta stessa.

La Banca d'Italia può chiedere alla società di revisione di verificare le caratteristiche dei prestiti costituiti in garanzia anche con cadenza periodica.

Al termine della verifica documentale, la controparte dovrà adeguarsi alle raccomandazioni e alle richieste della Banca d'Italia, che ne monitorerà l'attuazione.

IV.3.2.10.3. Controlli nell'ambito dell'ECAF

1. Controlli sui rating di istituzioni esterne specializzate nella valutazione del merito di credito (ECAI)

Se tra le fonti di valutazione scelti dalla controparte (per se stessa e per i suoi costituenti, cfr. paragrafo IV.3.2.4.) figurano le ECAI, il costituente deve comunicare alla Banca d'Italia, Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie quale specifico sistema ha utilizzato per un dato debitore o garante e la valutazione del credito assegnata. Il Servizio OPM - Divisione Gestione delle garanzie verifica, in base alle proprie evidenze, quanto segnalato dai costituenti relativamente al rating attribuito dalle agenzie al debitore o garante del prestito oggetto di segnalazione. Tali verifiche possono avvenire anche successivamente all'inserimento del prestito tra quelli idonei e periodicamente durante la sussistenza del pegno, con periodicità almeno trimestrale.

2. Controlli sugli IRB

La controparte autorizzata all'utilizzo del proprio IRB ai fini ECAF deve adempiere ai seguenti obblighi informativi:

- a) **Informazione statistica.** La controparte è sottoposta al monitoraggio annuale della performance del sistema IRB descritto nelle Regole per l'attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE. A tal fine la controparte deve fornire al Servizio GER – Divisione Controllo dei rischi finanziari sulle attività istituzionali informazioni di dettaglio¹⁷ sull'insieme dei singoli debitori valutati dal sistema che, ad una certa data indicata dalla Banca d'Italia, rientrano nelle soglie di idoneità stabilite dall'Eurosistema (c.d. static pool). Successivamente, con cadenza annuale, la controparte deve comunicare: i) informazioni sui default (sulla base della definizione del quadro di riferimento di Basilea II e della CRD) registrati nel corso dei dodici mesi per i debitori compresi nello static pool all'inizio dell'anno; ii) la composizione aggiornata dello static pool.

- b) **Informazione non statistica.** La controparte è tenuta a comunicare annualmente, o a seguito di specifica richiesta, le informazioni di cui ai punti b), c), d), e) ed f) del paragrafo IV.3.2.4.1. La controparte è altresì tenuta a comunicare ogni fatto o circostanza che potrebbe influenzare l'utilizzo dell'IRB ai fini ECAF.

Le informazioni di cui ai precedenti punti a) e b) devono essere fornite dalla controparte mediante lettera firmata dal legale rappresentante, nei tempi e secondo le indicazioni concordate con il Servizio GER. La Banca d'Italia si riserva il diritto di

¹⁷ A titolo esemplificativo, le informazioni di dettaglio da fornire possono riguardare, tra l'altro, il nome del debitore, il paese di residenza, la probabilità di default, il modello utilizzato per la valutazione.

richiedere eventuali informazioni addizionali ritenute necessarie per il monitoraggio della performance.

Sulla base delle informazioni prodotte dalla controparte ai sensi del presente paragrafo il Servizio GER valuta, congiuntamente con l'Eurosistema, la performance dell'IRB. In caso di differenze significative tra i tassi di default osservati sullo static pool e le soglie di idoneità, l'Eurosistema può prevedere particolari condizioni per l'utilizzo dell'IRB ai fini ECAF, che possono risultare in una correzione delle soglie di merito di credito accettabili. L'utilizzo del sistema IRB a fini ECAF può anche essere sospeso o escluso nei casi di performance insoddisfacente per più anni o per violazioni delle regole ECAF. La controparte e l'Autorità di vigilanza competente sono coinvolte nel processo al fine di fornire le proprie osservazioni e valutazioni. La controparte viene informata dell'esito finale del processo di valutazione dal Servizio GER.

Il Servizio GER effettua controlli, anche in loco, mirati ad accertare la completezza e la correttezza delle informazioni ricevute nell'ambito dell'esercizio annuale di monitoraggio della performance. Gli accertamenti hanno anche lo scopo di verificare che la controparte disponga di sistemi informativi e di processi amministrativi e organizzativi adeguati a rilevare correttamente le informazioni relative allo static pool e a monitorarne le successive variazioni.

Le informazioni di maggior rilievo nonché le irregolarità emerse sono comunicate all'Eurosistema e, quando ritenuto rilevante, anche all'Autorità di vigilanza competente e alla società di revisione esterna incaricata della certificazione del bilancio.

3. Controlli sugli enti del settore pubblico privi di rating

Le controparti possono segnalare prestiti concessi a enti del settore pubblico (ESP), anche se privi di rating da parte del sistema prescelto, o da parte di un'ECAI idonea, sulla base delle regole stabilite nelle Regole per l'attuazione della politica monetaria.

Per i prestiti concessi a enti del settore pubblico e costituiti in garanzia la Banca d'Italia può verificare in qualsiasi momento l'appartenenza di detti soggetti al settore pubblico, l'effettiva assenza di rating da parte del sistema prescelto o di agenzie esterne autorizzate, nonché l'idoneità dell'ESP ai fini dell'ECAF.

La Banca d'Italia collabora con le altre BCN dell'Eurosistema per stabilire l'idoneità delle ESP residenti in Italia, nel caso di uso cross border dei prestiti.

Sezione terza

Misure temporanee di espansione delle garanzie nelle operazioni di credito dell'Eurosistema

IV.4. Premessa

Al fine di ampliare la disponibilità di attività stanziabili a garanzia delle operazioni di credito dell'Eurosistema, il Consiglio direttivo della BCE ha consentito alle BCN di accettare in garanzia, in via temporanea, attività aggiuntive rispetto a quelle accettate sulla base delle regole generali dell'Eurosistema. La presente sezione disciplina i criteri di idoneità, le misure di controllo dei rischi e le modalità operative per la costituzione, la gestione e lo svincolo delle attività temporaneamente accettate in garanzia dalla Banca d'Italia.

Salvo quanto disposto nella presente sezione, alle attività conferibili in garanzia in via temporanea si applicano tutte le disposizioni relative alle attività idonee contenute nella presente Guida.

IV.4.1. Attività negoziabili

La Banca d'Italia accetta in garanzia titoli rispondenti ai criteri di idoneità e alle misure di controllo dei rischi definiti nell'Atto di indirizzo BCE/2014/31 e negli altri atti normativi della BCE disciplinanti le misure temporanee sull'idoneità delle garanzie per le operazioni di credito dell'Eurosistema.

IV.4.2. Attività non negoziabili

In aggiunta alle fonti di cui al paragrafo IV.3.2.4, la Banca d'Italia accetta come fonte di valutazione del merito di credito del debitore o del garante, fino al 31 marzo 2021, strumenti di rating fornitori terzi ("Rating Tool – RT").

L'elenco dei RT accettati e le relative condizioni di utilizzo sono pubblicati sul sito della Banca d'Italia.

I RT accettati sono soggetti al monitoraggio annuale della performance, in linea con quanto previsto per il quadro ordinario (cfr. paragrafo IV.3.2.10.3). Ai fini del monitoraggio annuale della performance, i RT devono trasmettere alla Banca statistiche annuali comprendenti: (1) il numero di debitori valutati come potenzialmente idonei da parte del RT a inizio anno e (2) il numero di inadempienze (default, sulla base della definizione del quadro di riferimento di Basilea II) registrato per tali debitori nel corso dell'anno stesso. Le informazioni devono essere fornite unitamente a una lettera firmata dal legale rappresentante, nei tempi e secondo le indicazioni concordate con il Servizio GER.

I RT devono conservare le informazioni relative agli static pool e agli eventi di default per cinque anni.

IV.4.2.1. Prestiti singolarmente conferiti in garanzia

IV.4.2.1.1. Requisiti di idoneità

La Banca d'Italia accetta in garanzia prestiti *performing*, regolati dalla legge dello Stato italiano, aggiuntivi rispetto a quelli rispondenti ai criteri di idoneità ordinari (additional credit claims, ACC).

In particolare, possono essere stanziati in garanzia:

- prestiti erogati a debitori con una probabilità di insolvenza (*probability of default*, PD) fino all'1,5 per cento;
- prestiti all'esportazione garantiti dalla SACE¹⁸;
- prestiti concessi sotto forma di leasing finanziario e factoring pro-soluto, presenti sul bilancio di società di factoring e di leasing appartenenti al gruppo bancario della controparte. Tali soggetti, in quanto appartenenti al gruppo bancario della controparte, possono essere riconosciuti quali "terzi datori" di pegno, pur in mancanza del requisito di iscrizione all'albo bancario di tali società previsto dalla normativa contrattuale in vigore. Ai fini dell'abilitazione di tali soggetti quali terzi datori di pegno, le controparti dovranno seguire le modalità descritte nel paragrafo IV.3.2.3.

IV. 4.2.1.2. Misure di controllo dei rischi

Ai prestiti ACC si applicano scarti di garanzia - variabili al variare del merito di credito del **debitore** e della vita residua del prestito sia per i prestiti a tasso fisso che per quelli a tasso variabile - riportati nella tabella seguente:

Vita residua (in anni)	Merito di credito step 1 e 2	Merito di credito step 3	Merito di credito step 4	Merito di credito step 5
0 - 1	12	19	42	54
1 - 3	16	33,5	61	69
3 - 5	21	45	68,5	76,5
5 - 7	27	50,5	76	81
7 - 10	35	56,5	76	82
> 10	45	63	78	83

IV.4.2.2. Prestiti conferiti in garanzia costituenti un portafoglio

IV.4.2.2.1. Requisiti di idoneità

La Banca d'Italia accetta in garanzia prestiti *performing* regolati dalla legge dello Stato italiano inseriti in portafogli, intesi come un insieme di prestiti unitariamente considerato ai fini della verifica della sussistenza di specifici criteri di idoneità e dell'applicazione delle misure di controllo dei rischi. In particolare, un insieme di prestiti è considerato "portafoglio" idoneo se soddisfa i seguenti requisiti:

¹⁸ In particolare potranno essere conferiti in garanzia i prestiti garantiti dal soggetto censito nella Centrale dei Rischi come SACE S.p.A. – Servizi Assicurativi del Commercio Estero, codice CR: IT000013907221, codice fiscale: 0000005804521002.

- omogeneità: il portafoglio deve essere costituito esclusivamente da prestiti erogati a società non finanziarie o da mutui alle famiglie concessi per finalità residenziale (ovvero acquisto, costruzione, ristrutturazione di un immobile a uso residenziale) o per creazione di liquidità e assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su un immobile adibito a uso residenziale¹⁹;
- granularità: il grado di concentrazione del portafoglio, riferito ai singoli prenditori di prestiti idonei, calcolato sulla base dell'indice Herfindhal-Hirschman (HHI), deve essere inferiore o uguale all'1 per cento²⁰;
- il valore nominale del portafoglio, calcolato considerando esclusivamente i prestiti idonei, non deve scendere sotto la soglia di un milione di euro durante tutto il periodo di conferimento.

I singoli prestiti contenuti nel portafoglio devono, inoltre, rispettare i seguenti ulteriori requisiti:

- il debitore deve avere una probabilità di insolvenza (PD) massima del 10 per cento;
- la vita residua, alla data del conferimento, deve essere maggiore o uguale a sette giorni;
- il capitale nominale residuo al momento del conferimento deve essere non inferiore a 30.000 euro.

Relativamente ai portafogli di mutui alle famiglie, devono essere verificate le seguenti condizioni aggiuntive:

- finalità: i mutui devono essere concessi per finalità residenziale (ovvero acquisto, costruzione, ristrutturazione di un immobile a uso residenziale) o per creazione di liquidità (e non per scopi imprenditoriali);
- garanzia: i mutui devono essere garantiti da ipoteca di primo grado su un immobile adibito a uso residenziale (categorie catastali dalla A1 alla A9, e A11); i mutui assistiti da ipoteche su una pluralità di immobili sono da ritenersi idonei se figura almeno un immobile di tipo residenziale;
- O-LTV: il *loan-to-value* (LTV) originario dei mutui (cioè quello al momento dell'erogazione) non può essere superiore a 80%. In presenza di più garanzie, il LTV deve essere calcolato considerando al denominatore solo le gli immobili adibiti

¹⁹ Per famiglie si intendono i soggetti appartenenti ai settori di attività economica classificati nella Centrale dei rischi con i codici SAE 600 (famiglie consumatrici), 614 (artigiani), 615 (famiglie produttrici). Anche le persone fisiche classificate nei settori "quasi-società non finanziarie artigiane" (codici SAE 480-481-482) e "quasi-società non finanziarie altre" (codici SAE 490-491-492) sono considerate debitori idonei di mutui residenziali purché i relativi finanziamenti soddisfino tutti i criteri di idoneità previsti per i mutui alle famiglie.

²⁰ L'indice HHI è definito come segue: $HHI = \sum_{i=1}^n S_i^2$ dove S_i è il peso della somma del capitale residuo (OUTAMNT) dei prestiti idonei afferenti a ciascun debitore sul capitale residuo complessivo del portafoglio.

- a uso residenziale (categorie catastali dalla A1 alla A9, e A11) assistiti da ipoteca di primo grado;
- cointestazioni: i mutui alle famiglie cointestati sono accettati solo se ciascuno dei cointestatari è responsabile in solido per il rimborso integrale del prestito.

IV.4.2.2.2. Obblighi informativi sui singoli prestiti che compongono il portafoglio

Ai fini del mantenimento della idoneità del portafoglio, la controparte è tenuta alla fornitura , con frequenza mensile, dei dati analitici sui singoli prestiti che compongono il portafoglio (*loan-level data*), utilizzando gli specifici *templates* previsti per i prestiti erogati a società non finanziarie (*template corporate* e *template leasing*), e per i mutui residenziali concessi alle famiglie (*template mutui residenziali*), pubblicati sul sito della Banca d'Italia (<https://www.bancaditalia.it/compiti/polmon-garanzie/gestione-garanzie/index.html>).

I dati a livello di prestito devono essere comunicati telematicamente a:

1. un registro di dati sulle cartolarizzazioni ai sensi del punto 23) dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 che è registrato presso l'ESMA ai sensi dell'articolo 10 di tale regolamento, oppure
2. un soggetto designato dall'Eurosistema in conformità all'allegato VIII e dell'Indirizzo BCE/2014/60 che continua a soddisfare i requisiti per la designazione ivi stabiliti.

L'invio dei dati a livello di prestito a un registro di cui al precedente punto 1 può essere effettuato dall'inizio del mese di calendario immediatamente successivo al decorso di tre mesi dalla data di attivazione delle segnalazioni ESMA, come definita al punto (26a) dell'Articolo 2 dell'Indirizzo BCE 2015/510 (ECB/2014/60).

L'invio dei dati a livello di prestito a un soggetto di cui al precedente punto 2 è consentito fino alla fine del mese di calendario in cui scade il periodo di tre anni e tre mesi dalla data di attivazione delle segnalazioni ESMA, come definita al punto (26a) dell'Articolo 2 dell'Indirizzo BCE 2015/510 (ECB/2014/60).

Nessun campo obbligatorio dovrà essere riportato come "ND1", "ND2", "ND3" o "ND4", per ciascun prestito inserito nel portafoglio.

Tuttavia, in linea con il trattamento riservato alle ABS, potranno essere conferiti in garanzia portafogli di prestiti che presentano campi compilati con "ND1", "ND2", "ND3" o "ND4",²¹ a condizione che la controparte fornisca adeguate spiegazioni circa l'indisponibilità dei dati compilando per entrambe le tipologie di portafogli di prestiti conferibili in garanzia l'*explanation form*, disponibile sul sito della Banca d'Italia (<https://www.bancaditalia.it/compiti/polmon-garanzie/gestione-garanzie/index.html>)²². Sono

²¹ L'utilizzo delle opzioni "ND1", "ND2", "ND3" o "ND4" è il medesimo specificato nell'allegato VIII dell'Indirizzo BCE 2015/510 (ECB/2014/60)

²² L'*explanation form* compilato dovrà essere inviato ai seguenti indirizzi di posta elettronica: bi.collateral@bancaditalia.it e ger_crai@bancaditalia.it.

quindi previsti specifici livelli di tolleranza quantitativi e temporali per ciascuna tipologia di errore,
(<http://www.ecb.europa.eu/mopo/assets/loanlevel/implementation/html/index.en.html>).

I dati relativi ai prestiti nei portafogli dovranno essere riferiti all'ultimo giorno di ciascun mese (cut-off date) e dovranno essere inviati all'ED al massimo entro la fine del mese successivo. Il mancato aggiornamento dei dati secondo tale tempistica comporterà la perdita d'idoneità del portafoglio. I dati inviati all'ED confluiranno in una specifica sezione dedicata agli ACC e non saranno resi pubblici.

IV.4.2.2.3. Misure di controllo dei rischi

I portafogli di prestiti sono valutati globalmente applicando un unico scarto di garanzia al valore nominale complessivo del portafoglio stesso. Per il calcolo dello scarto di garanzia la metodologia prevede l'utilizzo della probabilità di default (PD) a 1 anno e della loss given default (LGD).

Lo scarto di garanzia minimo è pari al 40 per cento. Per i portafogli con indice di concentrazione HHI compreso tra 0,5 e 1 per cento lo scarto di garanzia viene incrementato del 3 per cento.

Le banche che dispongono di sistemi interni di valutazione del merito di credito (IRB) già riconosciuti in ambito ECAF sia per il settore imprese non finanziarie che per il settore famiglie, forniscono la PD e la LGD dei singoli prestiti che costituiscono il portafoglio risultanti dai propri modelli. Ai fini del riconoscimento dei singoli modelli non ancora autorizzati in ambito ECAF, cui si applica la medesima procedura di accettazione di cui al paragrafo IV.3.2.4.1, le controparti contattano il Servizio Gestione rischi finanziari della Banca d'Italia, al seguente indirizzo di posta elettronica: ger_crai_ecaf@bancaditalia.it. I sistemi IRB utilizzati per la valutazione del merito di credito dei prestiti inseriti nei portafogli sono soggetti al monitoraggio annuale della performance, in linea con quanto previsto per il quadro ordinario (cfr. paragrafo IV.3.2.10.3).

Le banche che non dispongono di un sistema IRB, possono avvalersi per il calcolo della PD delle imprese non finanziarie del modello di valutazione della Banca d'Italia (ICAS), o in alternativa dei RT accettati dalla Banca d'Italia la LGD delle imprese non finanziarie viene stimata in maniera conservativa dalla Banca d'Italia. Analogamente, per le banche non dotate di sistemi IRB o per le banche che hanno un sistema IRB riconosciuto in ambito ECAF limitatamente al settore imprese non finanziarie, la PD e la LGD dei mutui residenziali sono stimate sulla base di un modello – basato su assunzioni conservative – sviluppato dalla Banca d'Italia.

IV.4.2.2.4. Conferimento di un portafoglio di prestiti

Per la gestione di portafogli di prestiti la Banca d'Italia ha sviluppato una apposita procedura, cosiddetta procedura ancillare (di seguito ABACO-PA), che si affianca alla procedura ABACO.

La controparte conferisce in garanzia un portafoglio di prestiti inviando alla Banca d'Italia - Servizio OPM – Divisione Gestione delle garanzie, un messaggio di posta elettronica all'indirizzo bi.collateral@bancaditalia.it con allegato un file in formato .csv, firmato digitalmente. La segnalazione di conferimento (NEW) deve essere compilata

secondo un tracciato standard, distinto per i portafogli di prestiti alle imprese e per i portafogli di mutui alle famiglie (cfr. allegato 16 bis).

La procedura ancillare ABACO-PA acquisisce ed elabora i dati contenuti nel file .csv e, qualora siano soddisfatti i requisiti formali e di idoneità, determina il valore cauzionale complessivo del portafoglio. L'esito dell'elaborazione (accettazione o rifiuto del portafoglio) viene comunicato alla controparte con una segnalazione, inviata per posta elettronica con allegato un file in formato .csv, firmato digitalmente dalla Divisione Gestione delle garanzie del Servizio OPM contenente, tra l'altro, anche l'informazione relativa all'accettazione o al rifiuto di ogni singolo prestito presentato in portafoglio; in caso di esito negativo dei controlli formali e/o di idoneità sarà indicata la motivazione del rifiuto.

In fase di contabilizzazione interna, in particolare nel momento di accettazione, la procedura ABACO assegna al portafoglio prestiti un codice identificativo (LOANID), che viene comunicato alla controparte con una segnalazione di risposta che transita attraverso il Portale ABACO; il LOANID dovrà essere utilizzato dalla controparte per tutte le successive segnalazioni riguardanti il portafoglio.

IV.4.2.2.5. Modifica di un portafoglio di prestiti

La controparte può aggiornare il portafoglio prestiti conferito inviando una *segnalazione di modifica* (MOD), con le stesse modalità previste per il conferimento. Il tracciato della segnalazione MOD (cfr. allegato 16 bis) è lo stesso di quello previsto per il conferimento, con l'unica eccezione che nel campo destinato a identificare la tipologia messaggio dovrà essere obbligatoriamente riportato il valore MOD e dovrà essere obbligatoriamente valorizzato il campo LOANID inserendo il codice identificativo del portafoglio di prestiti attribuito dalla Banca d'Italia.

Devono essere oggetto della segnalazione MOD:

- la variazione della composizione interna del portafoglio (inserimento di nuovi prestiti, eliminazione di prestiti precedentemente conferiti);
- la variazione delle caratteristiche dei singoli prestiti contenuti nelle segnalazioni precedenti (capitale residuo, scadenza, elementi di valutazione, etc.).

Oltre all'indicazione dei prestiti oggetto di variazione, la segnalazione MOD deve necessariamente riportare anche tutti gli altri prestiti inseriti nel portafoglio non oggetto di variazione.

Entro un mese dall'ultima segnalazione relativa al portafoglio effettuata su iniziativa della controparte, la procedura ABACO-PA procede in automatico all'aggiornamento del valore cauzionale del portafoglio.

IV.4.2.2.6. Svincolo di un portafoglio di prestiti

La controparte può ritirare il portafoglio di prestiti conferito in garanzia, inviando una segnalazione di svincolo (END) con le stesse modalità previste per il conferimento. Il tracciato della segnalazione è lo stesso di quello delle segnalazioni NEW e MOD ma sarà

necessario compilare una sola riga e valorizzare solo i campi indicati nel tracciato della segnalazione di svincolo riportato nell'allegato16 bis.

Lo svincolo del portafoglio è effettuato se il valore che residua del pool di garanzie intestato alla controparte è sufficiente a garantire i finanziamenti in essere.